

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 50/e del 29 maggio 1998

Oggetto: Autorizzazione alla committente ad emettere fattura, in via telematica, in nome e per conto del prestatore.

La ..., con istanza in data 8 aprile 1998, ha premesso di essere stata autorizzata dalla scrivente, con nota n. VI-12-2505/94 del 5 agosto 1994, ad emettere fattura, in via telematica, in nome e per conto del cedente dei beni da essa acquistati. Tale procedura era stata autorizzata per ridurre le incombenze di carattere amministrativo correlate alla fatturazione, per garantire l'uniformità della gestione contabile, nonché la regolarità e la correttezza dei dati da indicare nella fattura medesima.

La stessa società ha segnalato che le medesime esigenze di semplificazione contabile sussistono attualmente anche per i rapporti di prestazione di servizi, compresi gli appalti, ed ha chiesto, per motivi di standardizzazione della procedura di fatturazione, l'estensione della predetta autorizzazione anche nell'ipotesi di prestazione di servizi. In particolare, la fatturazione avverrebbe sempre in un momento antecedente o coevo al pagamento da parte del committente e sulla base di una comunicazione, anche informatica, emessa dal prestatore che stabilisce l'ultimazione della prestazione. Il committente provvederebbe ad emettere fattura per conto del prestatore sulla base degli accordi contrattuali vigenti fra le parti.

La comunicazione del prestatore di cui sopra relativa all'ultimazione delle prestazioni conterrebbe:

- 1) codice fornitore;
- 2) data di emissione;
- 3) natura della prestazione;
- 4) corrispettivo;
- 5) assoggettamento ad IVA ovvero indicazione della norma di non imponibilità o di esenzione da IVA.

Tali elementi, unitamente a quelli già memorizzati nel sistema informativo, consentirebbero di procedere all'emissione della fattura in via telematica, con la stessa procedura - già approvata dalla scrivente - di numerazione, trasmissione e stampa del documento, idonea tra l'altro ad assicurare la tempestiva registrazione nei termini di legge da parte del prestatore del servizio.

Al riguardo, si ritiene che le richieste della ..., peraltro conformi alla prassi amministrativa pregressa della scrivente (risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n. 445707/91, 6 giugno 1994, n. VI-12-1186, 5 agosto 1994, n. VI-12-2605, circolare 16 settembre 1996, n. 225/E) siano meritevoli di accoglimento.

Codesta Direzione Regionale è pregata di comunicare quanto sopra alla società interessata tramite il competente Ufficio IVA.